

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

Provincia di Caserta

Via Matteotti n. 2 - 81033 Casal di Principe

Codice Fiscale e Partita IVA 81000750612

Tel: 081 8166012 - Fax: 081 8166009 -

p.e.c. settore.tecnico@pec.comunecasaldiprincipe.it

Prot.

del

Alla Regione Campania
Assessorato all'Ambiente
Dott. Michele Palmieri
Via De Gasperi
(80100) Napoli (NA)

Alla Società Acqua Campania SpA
in persona del legale rapp.te p.t.
Via G. Porzio n. 4
Centro Direzionale Isola C/5
Napoli (NA)

Al Commissario A.T.O.
(già ATO 2 Napoli-Volturno)
in persona del Commissario p.t.
Via Cesario Console n. 3
80132 Napoli (NA)

e p.c. Al Presidente
Giunta della Regione Campania
Via S. Lucia n. 81
80132 Napoli (NA)

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90 e S.M.I. PER GESTIONE (AFFIDAMENTO) DEL S.I.I. IN VIA TRANSITORIA E TEMPORANEA CON PREDISPOSIZIONE DI RENDICONTO CONTABILE FORNITURA IDRICA E DEPURAZIONE (COMUNE/ACQUACAMPANIA -REGIONE-) E RELATIVA CONVENZIONE E DISCIPLINARE.

Il Comune di Casal di Principe nella persona del sindaco in carica Dott. Renato Natale

PREMETTE CHE

- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (nota come la legge Galli) in attuazione dei principi in materia di salvaguardia delle risorse idriche dettati dalle Direttive europee, istituiva il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), con lo scopo di razionalizzare la conduzione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, già esercitati in forma diretta od in appalto dai singoli Comuni nel quadro delle funzioni loro attribuite dalle relative leggi di settore, riducendo il frazionamento delle gestioni mediante il perseguimento di gestioni unitarie a livello di Ambito;
- con Legge Regionale n. 14 del 21 maggio 1997, recante “*Direttive per l’attuazione del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Legge n. 36 del 05.01.94*”, la Regione Campania, ha delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali per il ciclo integrato delle acque e ha stabilito le modalità di costituzione delle Autorità di Ambito nella fattispecie di un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme per la tutela dell’ambiente*”, mantenendo sostanzialmente invariata la struttura organizzativa di cui alla Legge 36/94, prevede agli artt. 147 e ss. una dettagliata disciplina sull’organizzazione del servizio idrico integrato (introducendo peraltro, con il Titolo III della Parte III (Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi), importanti innovazioni anche per l’ applicazione del principio comunitario del “*chi inquina paga*”).
- con l’art. 3 della Legge Regionale n. 1/2007 (legge finanziaria regionale per l’anno 2007), è stato istituito un quinto ambito denominato “Terra di lavoro”, estrapolando dall’Ente d’Ambito Napoli- Volturno, il territorio della Provincia di Caserta;
- l’art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall’art. 1, comma 1-quinquies del D.L. n. 2 del 25 gennaio 2010 così come modificato dalla Legge di conversione n. 42 del 26 marzo 2010, ha stabilito che “*decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in*

ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.;

- l'articolo 13, comma 2, del D.L. 216/2011 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (MILLEPROROGHE)”, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto che “*il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012*”;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- l'art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 sopprime esclusivamente il soggetto giuridico “Autorità d'Ambito” ma non il sistema delle competenze allo stesso affidate;
- a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono definitivamente soppresse le Autorità d'Ambito, per cui le funzioni alle stesse assegnate non potranno più essere assolte in carenza di una disciplina regionale che le riassegni, con gravi ripercussioni per i servizi pubblici essenziali inerenti il ciclo integrato delle acque;
- nelle more in virtù dell'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014 è stato novellato l'art. 147 del codice ambiente al cui comma 1 recita: “*I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1*”
- in ossequio alle prescrizioni del citato articolo 147 codice ambiente la regione campania con legge n. 15 del 2 dicembre 2015 ha emanato apposita legge in materia di riordino del servizio idrico integrato ed ha istituito l'Ente Idrico Campano quale soggetto a cui sono

(ri)assegnate le competenze delle sopresse Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 2 co. 186 bis delle n. 191/2009;

- **in virtù dell'art. 21 comma 2 della citata legge regionale** *“Gli enti locali aderiscono all'Ente idrico con delibera di presa d'atto entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto. Oltre tale termine, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori quindici giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4 del decreto legislativo 152/2006”*.
- **con nota prot. n. 7291/2016 e successiva nota prot. 11053/2016 la Regione Campania** **inviatava questo ente ad adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 21 co. 2 L.R. n. 1 del 2015** *“provvedendo all'adesione all'Ente Idrico Campano mediante l'adozione de delibera di presa d'atto”*
- **con delibera di consiglio comunale n. 9 del 16.3.2016** questo ente provvedeva ad ogni **incombente di cui all'art. 21 della richiamata norma regionale di riordino dell's.i.i.**

CONSIDERATO CHE

- il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito, in conformità con la vigente normativa comunitaria e nazionale di settore, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale cooperazione con i Comuni;
- la normativa regionale da ultimo varata, che disciplina l'organizzazione e la gestione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del Servizio Idrico Integrato, anche per i profili relativi alla tutela dell'ambiente, ai livelli delle prestazioni e al ruolo dei Comuni è ancora in corso di attuazione;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- il Comune di Casal di Principe fino al 1 gennaio 2013 risultava “ricadere” nel “comprensorio territoriale” in cui il Consorzio Idrico Terra di Lavoro (CITL) ha gestito la sub-distribuzione all'ingrosso della risorsa idropotabile;
- con nota assunta a protocollo dell'ente comunale il CITL comunicava di aver *“richiesto disdetta della fornitura idrica ad Acqua Campania SpA a partire dal 1.1.2011”* invitando il comune per la continuità della fornitura a sottoscrivere nuovo contratto di fornitura con Acqua Campania SpA;

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 18.4.2012 il Comune di Casal di Principe provvedeva a “recedere dal Consorzio CITL ai sensi dell’art. 31 del vigente statuto”;
- alla luce del recesso di cui al capo che precede seguivano numerosi incontri interlocutori tra questo Ente e la Regione Campania e/o Acqua Campania al fine di provvedere al “rendiconto” anche sotto il profilo contabile finanziario l’emungimento della risorsa da parte Comune di Casal di Principe non più “rendicontata” dal CITL sin dal lontano 2014 stante l’avvenuto recesso dalla compagine consortile;
- allo stato in difetto di un riscontro contabile dare/avere tra il Comune e la Regione (e/o il concessionario regionale) afferente alla risorsa somministrata appare necessario, nelle more di attuazione della legge regionale 15/2015, “convenzionare” pro tempore il rapporto di somministrazione all’ingrosso della risorsa fornita al Comune dal concessionario regionale (e/o regione), in ossequio alle inderogabili norme regolanti la materia nonchè quelle di contabilità degli enti pubblici (e/o concessionari di servizi pubblici) tutti coinvolti nella vicenda che ci occupa;
- non va sottaciuto che la Regione, e per essa il concessionario Acqua Campania SpA, in ragione di crediti maturati nei confronti del CITL promuoveva numerose azioni giudiziarie che vedono convocato in *jus* quale terzo pignorato questo ente che per l’esorbitante richiesta economica ha dichiarato per l’esorbitante squilibrio di bilancio il dissesto finanziario. Peraltro ad oggi per le annualità di competenza del dissesto risultano emessi numerosi provvedimenti giurisdizionali in danno del comune che, in caso di mancata definizione, potrebbero rivedere esposto il comune ad un nuovo insormontabile squilibrio di bilancio per diversi milioni di euro, a cui conseguiranno, in caso di mancata definizione in sede di organismo di liquidazione straordinaria comunale (OSL), gravi pregiudizi per l’erario comunale con riverbero “a caduta” su quello degli attori coinvolti nella vicenda nessuno escluso, in caso di mancata definizione positiva delle pa successivi al 2003 ad oggi di analogo tenore e la P.A. manifesta l’interesse alla risoluzione dell’annosa vicenda.

RITENUTO CHE

- -il comune di Casal di Principe con nota marzo 2016 trasmessa a mezzo pec invitava gli organi regionali ad attivare le procedure tese e regolarizzare amministrativamente il rapporto di fornitura in essere;
- Il comune di Casal di Principe, altresì, con nota assunta a protocollo dell’Ente n. 6278 del 12.4.2016 segnalava le gravi difficoltà conseguenti alla mancata “regolamentazione” del rapporto Comune somministrante all’ingrosso (regione/concessionario), con conseguenti

problematiche di squilibrio di bilancio dell'ente, nonché per quanto attiene ai profili attinenti la "tariffazione" della risorsa all'utente finale, in mancanza di rendicontazione dei costi primi (e del quantum) da parte del fornitore primario all'ente comunale;

- il Comune di Casal di Principe intende far fronte a regolarizzare e risanare la esposizione debitoria contabilizzata e a contabilizzarsi in apposito rendiconto e, nel contempo, gestire in via provvisoria, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 15 del 2015, il Servizio Idrico Integrato in via transitoria fino alla completa attuazione della normativa regionale ultima varata;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO FORMALMENTE

CONVOCA


gli Enti in indirizzo alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s. m. ed i., per il giorno 15 luglio 2016 alle ore 15:00 presso la casa comunale per la discussione istruttoria di cui in oggetto. Si designa quale R.U.P. l'Ing . Vincenzo Cenname.

Si rammenta che per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Si ricorda altresì che, entro 5 giorni, le Amministrazioni, Enti e Uffici convocati potranno richiedere l'effettuazione della riunione in una diversa data da fissarsi inderogabilmente entro 10 giorni dalla prima.

La convocazione della Conferenza in oggetto sarà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Casal di Principe.

Casal di Principe lì 6 luglio 2016.



Il Sindaco